

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO ALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DI SPAZI DISPONIBILI NEI VARI PLESSI EDILIZI UNIVERSITARI

(emanato con Decreto Rettorale del 9 febbraio 2012, n. 141)

Articolo 1 Finalità

1. La Università degli Studi del Sannio, in armonia con i principi fissati dallo Statuto, emanato con Decreto Rettorale del 25 luglio 2008, n. 856, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, dell'8 agosto 2008, n. 185, promuove tutte le iniziative che:
 - a) rendono effettivo il diritto allo studio, impegnandosi a soddisfare le esigenze degli studenti, sia attraverso la realizzazione di appositi programmi o progetti che mediante la cooperazione con altri soggetti, sia pubblici che privati;
 - b) sono dirette a realizzare e a garantire un alto livello di qualità e di sicurezza della vita accademica di tutte le componenti che costituiscono la comunità universitaria, con particolare riferimento agli ambienti e alle strutture destinate all'insegnamento, allo studio ed alla ricerca;
 - c) sono dirette a garantire il pluralismo e il diritto di riunione in assemblea di ciascuna componente accademica, nel rispetto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.
2. Nell'ambito delle finalità specificate nel comma 1, la Università degli Studi del Sannio promuove la partecipazione attiva degli studenti alla vita della comunità accademica e favorisce le attività delle Associazioni Studentesche che perseguono scopi di promozione culturale, sociale, sportiva e ricreativa.
3. La Università degli Studi del Sannio concede, nei limiti delle proprie disponibilità logistiche, alle Associazioni Studentesche in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente Regolamento e che perseguono gli scopi indicati nel comma 1, l'uso di spazi all'uopo destinati nei vari plessi edilizi universitari.

Articolo 2 Requisiti

1. Possono presentare istanza per la concessione in uso di spazi disponibili nei vari plessi edilizi universitari le Associazioni Studentesche che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 del "*Regolamento per la istituzione dell'Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie riconosciute dalla Università degli Studi del Sannio*", emanato con Decreto Rettorale del 24 maggio 2011, n. 634, e che siano regolarmente iscritte all'Albo all'uopo istituito.

Articolo 3 Modalità e termini per la presentazione delle istanze

1. Il Rettore, sentiti i Presidi di Facoltà, individua periodicamente gli spazi da assegnare alle Associazioni Studentesche, compatibilmente con le esigenze della didattica, della ricerca e dei servizi ritenuti essenziali per soddisfare le esigenze organizzative e funzionali dell'ateneo.
2. Gli spazi così individuati dovranno essere specificatamente riportati in apposito prospetto, pubblicato mediante affissione all'Albo di Ateneo, agli Albi di Facoltà e di Dipartimenti e l'inserimento nel Sito Web di Ateneo.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento:
 - a) il prospetto di cui al comma 2 dovrà essere pubblicato contestualmente alla emanazione del Regolamento;
 - b) entro il termine di sessanta giorni dalla emanazione del Regolamento, le Associazioni Studentesche interessate alla assegnazione degli spazi, come specificati nel prospetto all'uopo predisposto, dovranno produrre apposita istanza.
4. A regime, le Associazioni Studentesche interessate alla assegnazione degli spazi, come individuati nel comma 1, dovranno produrre apposita istanza entro il termine di quarantacinque giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del prospetto all'uopo predisposto secondo le modalità specificate nel comma 2.
5. La istanza deve essere, in ogni caso, corredata, a pena di nullità, dalla seguente documentazione:
 - a) attestazione rilasciata dall'Ufficio competente, con gli estremi della iscrizione (data e numero) della Associazione Studentesca all'Albo appositamente istituito, che comprovi il numero degli studenti che aderiscono alla medesima Associazione e la eventuale presenza tra i predetti studenti di rappresentanti in organi accademici (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, Consigli di Corso di Studio, ecc);
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, con la quale lo studente che ha il potere di legale rappresentanza della Associazione e che ha presentato la istanza attesti le sue generalità, il suo domicilio e la carica ricoperta all'interno della Associazione;
 - c) dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Associazione in merito alla destinazione e alle modalità d'uso degli spazi;
 - d) dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Associazione in merito all'eventuale utilizzo, a qualsiasi titolo, di spazi messi a disposizione da altri soggetti, pubblici o privati, con la indicazione della loro esatta ubicazione.

Articolo 4

Criteria e modalità di assegnazione degli spazi

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini all'uopo fissati, il Rettore, con proprio Decreto, approva la graduatoria per la assegnazione degli spazi disponibili alle Associazioni Studentesche che hanno presentato istanza a tal fine e che sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente Regolamento.
2. La graduatoria deve essere redatta da apposita Commissione nominata dal Rettore, composta dal Garante degli Studenti, con funzioni di Presidente, da due docenti e/o

ricercatori universitari in servizio di ruolo, designati, congiuntamente, dai Presidi di Facoltà, e da tre studenti designati, congiuntamente, dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facoltà.

3. La Commissione redige la graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati:
 - a) maggior numero degli studenti che aderiscono alle Associazioni iscritte all'Albo;
 - b) maggior numero di anni di iscrizione delle Associazioni all'Albo;
 - c) presenza, tra gli studenti che aderiscono alle Associazioni iscritte all'Albo, di rappresentanti in organi accademici (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, Consigli di Corso di Studio, ecc).
4. La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione specificati nel comma 3 e di eventuali sottocriteri all'uopo stabiliti, attribuisce ad ogni Associazione ammessa alla selezione un punteggio.
5. Qualora due o più Associazioni Studentesche riportino lo stesso punteggio, ha diritto di precedenza in graduatoria la Associazione che non fruisce dell'uso di spazi concessi da altri soggetti, pubblici o privati.
6. In caso di ulteriore parità di punteggio, ha diritto di precedenza in graduatoria la Associazione Studentesca iscritta all'Albo in data anteriore rispetto alle altre.
7. Il Rettore, con apposita comunicazione, assegna alle Associazioni Studentesche utilmente collocate in graduatoria gli spazi disponibili, fino al loro esaurimento.

Articolo 5

Obblighi a carico delle Associazioni Studentesche

1. Gli spazi assegnati alle Associazioni Studentesche debbono essere utilizzati nel rispetto delle regole stabilite dalla Amministrazione e riportate in apposito documento, allegato alla nota rettorale di cui all'articolo 4, comma 7, del presente Regolamento.
2. Gli spazi potranno essere utilizzati solo a seguito di formale consegna degli stessi, perfezionata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore Amministrativo, o suo delegato, e dal Legale Rappresentante della Associazione Studentesca alla quale i predetti spazi sono stati assegnati.
3. Le Associazioni Studentesche alle quali vengono assegnati gli spazi, sono, in ogni caso, tenute a:
 - a) curarne la gestione, usando la diligenza del buon padre di famiglia;
 - b) sostenere le spese necessarie a garantirne l'ordinario funzionamento, nonché quelle connesse esclusivamente alla loro manutenzione ordinaria;
 - c) non apportare alcuna modifica agli spazi utilizzati;
 - d) vigilare affinché gli spazi e gli arredi, le attrezzature e le suppellettili in essi allocati non vengano imbrattati, danneggiati, resi inservibili o utilizzati per fini diversi da quelli a cui sono destinati;
 - e) garantire l'effettivo utilizzo degli spazi ed, in particolare, l'apertura degli stessi al pubblico per almeno venti ore complessive settimanali, dando pubblicità, nella maniera più ampia possibile, agli orari in cui la predetta apertura viene assicurata;
 - f) svolgere, negli spazi disponibili, le proprie attività istituzionali, secondo forme e modalità compatibili con le attività istituzionali dell'ateneo e che, comunque, non

- debbono danneggiare l'immagine e il decoro dell'ateneo;
- g) restituire gli spazi utilizzati e gli arredi, le attrezzature e le suppellettili in essi allocati, nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal loro normale uso.

Articolo 6

Durata della concessione in uso degli spazi e responsabilità per danni

1. La concessione in uso degli spazi ha la durata di due anni, a decorrere dalla assegnazione degli stessi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 del presente Regolamento, ed è rinnovabile.
2. I Legali Rappresentanti delle Associazioni Studentesche alle quali sono stati assegnati gli spazi rispondono, personalmente e solidamente con gli altri associati, della osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. All'inizio e al termine del periodo di concessione in uso degli spazi deve essere redatto dal Settore Tecnico una relazione sullo stato dei luoghi e un inventario di cose e beni in essi presenti.
4. Qualora vengano arrecati danni alle strutture e agli arredi, alle attrezzature e alle suppellettili in esse allocati, i Legali Rappresentanti delle Associazioni Studentesche alle quali sono stati assegnati gli spazi sono tenuti, personalmente e solidamente con gli altri associati, a risarcirli.

Articolo 7

Sospensione e revoca dell'assegnazione

1. Il Rettore può, in ogni momento, sospendere o revocare la concessione degli spazi, qualora sia accertata la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed, in particolare, degli obblighi a carico delle Associazioni Studentesche, come specificati nell'articolo 5, comma 3.
2. Anche ai fini della adozione del provvedimento di sospensione o di revoca di cui al comma 1, il Settore Tecnico può richiedere, in qualunque momento, ai Rappresentanti Legali delle Associazioni Studentesche alle quali sono stati assegnati gli spazi informazioni, rendiconti e relazioni sulle attività svolte, nonché dichiarazioni e documentazioni dirette ad accertare la osservanza degli obblighi a loro carico, come richiamati nel comma 1, o effettuare, allo stesso scopo, appositi sopralluoghi.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 9

Approvazione, emanazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere

favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto Rettorale.

2. Eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate con la medesima procedura di cui al comma 1.

Articolo 10 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.